

## Autorizzazione di esercizio per l'impiego di sostanze controllate (art. 2 lett. h OCStup)

### In considerazione

- della domanda di Unione Farmaceutica Distribuzione SA, 6900 Lugano del 22 maggio 2014 per il rinnovo dell'autorizzazione del 6 febbraio 2014
- del fatto che l'esame della domanda inoltrata e il rilascio della presente autorizzazione di esercizio sono una prestazione soggetta a emolumento

### e sulla base

- dell'articolo 4 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121),
- degli articoli 5 e 11 segg. dell'ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1),
- delle disposizioni dell'ordinanza del DFI del 30 maggio 2011 sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (OEstup-DFI; RS 812.121.11) nonché
- dell'articolo 1, dell'articolo 3 e dell'articolo 4 capoverso 1 in relazione con il allegato 5, lettera A, numero IV, numero 1 lettera f risp. numero 2 lettera f dell'ordinanza del 2 dicembre 2011 sugli emolumenti per gli agenti terapeutici (OEAT; RS 812.214.5)

s i d e c i d e q u a n t o s e g u e :

1. Titolare dell'autorizzazione di esercizio per l'impiego di sostanze controllate secondo l'ordinanza sul controllo degli stupefacenti:

**Unione Farmaceutica Distribuzione SA**  
**6900 Lugano**

Unione Farmaceutica Distribuzione SA, 6900 Lugano

2. L'autorizzazione viene rilasciata per le seguenti sedi:  
(numero di sedi: 1)

**Sede 1:**

Unione Farmaceutica Distribuzione SA  
Via Figino 6  
6917 Barbengo

**Responsabile:**

Eleonora Pedrazzini, farmacista, nato il 04.01.1975

**Portata dell'autorizzazione secondo l'OESTup-DFI**


Elenco a  
Elenco b  
Elenco c  
Elenco f

Unione Farmaceutica Distribuzione SA, 6900 Lugano

3. L'autorizzazione di esercizio per l'impiego di sostanze controllate è valida dal **1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019**. La domanda di rinnovo deve essere presentata a Swissmedic **sei mesi** prima della scadenza dell'autorizzazione.
4. L'emolumento è fissato a fr. 500.-- e deve essere pagato dal richiedente.
5. Questa autorizzazione di esercizio per l'impiego di sostanze controllate **sostituisce, a partire dalla data di validità secondo il numero 3, l'autorizzazione di esercizio del 6 febbraio 2014.**


Berna, 3 dicembre 2014  
[cn]

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici  
Divisione Stupefacenti  
Sostituta della responsabile di divisione



Barbara Walther

Assistente



Nadja Carrel

**Indicazione del rimedio giuridico:**

Contro questa decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, (art. 31 e 33 lettera e della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; RS 173.32).

Il ricorso deve contenere la domanda, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del/la ricorrente o del/la suo/a rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).

Copia a:

- Responsabile/i
- Farmacista cantonale, Cantone/i TI